

Sentenza: n. 213 del 18 Giugno 2008

Materia: bilancio e contabilità pubblica - obbligo di copertura delle spese

Giudizio: legittimità costituzionale in via incidentale

Limiti violati: articolo 81 commi 1 e 4 Cost., articolo 117 comma 3 in relazione all'articolo 81 Cost.

Rimettente: Corte dei conti - sezioni riunite per la Regione Sardegna

Oggetto: articolo 2 comma 7 della legge Regione Sardegna n. 21/2006; articolo 2 comma 1 lett. a) e c) della legge Regione Sardegna n. 2/2007

Esito: illegittimità dell'articolo 2 comma 7 della legge Regione Sardegna n. 21/2006; inammissibilità delle altre questioni

Estensore nota: Alessandra Cecconi

Con la sentenza in esame la Corte si pronuncia sulla costituzionalità di disposizioni legislative della Regione Sardegna che prevedono il finanziamento di spese dell'esercizio di competenza - nel caso, per l'anno 2006 - mediante entrate future.

La questione è stata sollevata in via incidentale dalla Corte dei conti nel corso del giudizio di parificazione del bilancio della Regione Sardegna, assumendo il contrasto di tali disposizioni con il principio di copertura della spesa sancito dall'articolo 81 Cost.

Le norme censurate sono:

- l'articolo 2 comma 7 della legge n. 21/2006 che prevede l'iscrizione nel bilancio 2006 di quota parte del gettito delle compartecipazioni tributarie spettanti alla Regione nel triennio 2013/2015, per un importo di oltre un milione di euro;
- l'articolo 2 lett. a) della legge n.2/2007 che prevede di destinare ad alcune tipologie di spese di investimento, gli importi che verranno trasferiti dallo Stato in anni futuri;
- l'articolo 2 lett. c) della medesima legge 2/2007 che ridefinisce la stessa nozione di accertamento d'entrata, facendovi rientrare ogni accertamento di un credito di cui sia appurata la ragione, l'identità del debitore e l'ammontare, senza che ne rilevi la scadenza o la esigibilità e, quindi, includendovi anche crediti sottoposti a termine o crediti futuri.

La Corte dei conti rimettente ritiene che la "tecnica di copertura" della spesa utilizzata dalle disposizioni richiamate, nonché l'equiparazione - ai fini dell'accertamento - tra crediti esigibili nell'esercizio finanziario di competenza e crediti a questo futuri, sarebbero del tutto estranee ai canoni previsti dalla contabilità pubblica non solo statale ma anche regionale e, soprattutto, in contrasto con l'art. 81, quarto comma, della Costituzione (anche alla luce della

giurisprudenza costituzionale formatasi al riguardo). Le disposizioni censurate, sotto altro profilo, si porrebbero, inoltre, contro il principio di annualità del bilancio, di cui all'art. 81, primo comma, della Costituzione.

La Corte costituzionale, in via preliminare, riconosce alla Corte dei conti - in linea con proprie precedenti pronunce - la legittimazione a promuovere, in sede di giudizio di parificazione del bilancio ed in riferimento all'articolo 81 Cost., questioni di costituzionalità relative a disposizioni di legge che incidano sugli equilibri di gestione.

Le questioni relative all'articolo 2 comma 1 lett. a) e c) della legge n. 2/2007 sono dichiarate inammissibili per irrilevanza ai fini del giudizio in quanto non hanno avuto effetti sull'esercizio 2006 che formava oggetto del giudizio di parificazione.

Sono invece ritenute fondate le questioni relative all'articolo 2 comma 7 della legge n. 21/2006.

Sul punto la Corte si richiama ai principi già affermati in precedenti pronunce, primo fra tutti la vincolatività dell'articolo 81 Cost. anche per Regioni a statuto speciale. Il principio di copertura della spesa presenta le ulteriori seguenti specificazioni:

- la copertura deve essere credibile, sufficientemente sicura e non arbitraria o irrazionale;
- la copertura è aleatoria se non tiene conto che ogni anticipazione di entrate ha un costo per l'amministrazione;
- l'obbligo di copertura deve essere osservato con particolare rigore in ordine alle spese che incidono su un esercizio in corso e deve comunque valutarsi il tendenziale equilibrio tra entrate ed uscite nel lungo periodo valutando gli oneri già gravanti sugli esercizi futuri.

Sul base di tali richiami, la Corte procede quindi all'esame della legittimità dell'articolo 2 comma 7 l.r. n. 21/2006.

La Corte afferma che la caratteristica fondamentale del bilancio di previsione è quella di riferirsi alle operazioni finanziarie che si prevede si verificheranno in un determinato arco di tempo (anno) e che soltanto avendo riferimento ad un ambito temporale limitato il bilancio può assolvere alla sua fondamentale funzione di assicurare il tendenziale pareggio ed in generale la stabilità della finanza pubblica.

Proprio a tale finalità risponde la previsione dell'articolo 81 Cost., il cui rispetto richiede "la contestualità tanto dei presupposti che giustificano le previsioni di spesa quanto di quelli posti a fondamento delle previsioni di entrata necessarie per la copertura finanziaria delle prime".

Secondo la Corte la disposizione oggetto del giudizio si pone in evidente contrasto con i principi richiamati in quanto prevede la copertura di alcune spese dell'esercizio 2006 mediante crediti futuri: in tal modo, da un lato si pone in contrasto con la nozione di accertamento dell'entrata (tale essendo quella che si prevede di avere titolo giuridico a percepire nell'esercizio di riferimento, anche se poi l'effettiva riscossione potrà avvenire in un momento successivo); dall'altro lato risulta anche inattendibile in quanto non tiene conto della

necessaria onerosità dell'anticipazione di cassa che deve essere effettuata in attesa dell'effettivo maturare del futuro titolo giuridico dell'entrata.

Non si può quindi accertare come attualmente esigibile, alla luce di quanto esposto, un credito futuro. Da qui il contrasto con l'articolo 81 Cost., commi 1 e 4, e l'illegittimità dell'articolo 2 comma 7 l.r. Sardegna n. 21/2006.